

DECRETO 5 febbraio 2010.

**Riconoscimento, al sig. Klaus Eisendle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTO l'articolo 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTA l'istanza del 20/01/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Klaus Eisendle nato a Bolzano (Italia) il giorno 4/4/1972, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Doktor der Gesamten Heilkunde" rilasciato in data 19/05/2001 da Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

VISTA la medesima istanza del 20/01/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Klaus Eisendle ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Facharzt für Haut-und Geschlechtskrankheiten" rilasciato in data 19/05/2009 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in dermatologia e venerologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;



## DECRETA

## Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Doktor der Gesamten Heilkunde” rilasciato in data 19/05/2001 dalla Leopold-Franzens- Universität Innsbruck - Austria - al Sig. Klaus Eisendle, nato a Bolzano (Italia) il giorno 4/4/1972, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico.

## Art. 2.

Il Sig. Klaus Eisendle è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

## Art. 3.

Il titolo di “Facharzt für Haut-und Geschlechtskrankheiten” rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 19/05/2009 al Sig. Klaus Eisendle, nato a Bolzano (Italia) il giorno 4/4/1972, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia.

## Art. 4.

Il Sig. Klaus Eisendle, previa iscrizione all’Ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in dermatologia e venerologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

*Il direttore generale:* LEONARDI

10A02150

